

PARERE SULLO SCHEMA DI D.LVO RECANTE "DISPOSIZIONI CORRETTIVE ALLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 1998, N. 51, RECANTE NORME IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO"

(Delibera del 12 maggio 1999)

«Con nota in data 23 aprile 1999 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso, per il parere, lo schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni *correttive* alla tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".

Questo Consiglio nella seduta del 28 gennaio 1999 aveva liquidato il Parere sullo schema di un primo decreto legislativo in materia di "Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", affermando piena aderenza all'iniziativa, non solo perchè la Relazione che accompagnava il Disegno di legge chiariva i momenti di intervento modificativo, ma ne esplicitava in modo chiaro anche le ragioni, nella prospettiva di realizzare una migliore sintesi fra esigenze teoriche e funzionali del nuovo assetto ordinamentale che si profilava.

Si disse, anzi, in quella sede ed in conclusione, che il parere sul Disegno di legge, largamente positivo, offriva spunti al Consiglio per un più significativo intervento nell'ottica di facilitare l'entrata in vigore delle norme sulla istituzione del giudice unico di primo grado.

Il nuovo Parere richiesto dal Ministro di Grazia e Giustizia riguarda ora "disposizioni *correttive alla tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51*", rivolte, cioè, a riempire lacune, a far fronte a dimenticanze a razionalizzare assetti giudiziari locali.

Il disegno del Ministro, in sostanza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile u.s., apporta puntuali ma indispensabili modifiche al decreto legislativo n. 51, del 1998, specificamente all'elenco degli uffici di tribunale e delle relative sezioni distaccate di Treviso e di Perugia, con l'esatta determinazione dei rispettivi ambiti di competenza territoriale. Nella Relazione è detto, chiaramente, che le suddette modifiche non comportano creazione né soppressione di alcuno degli uffici giudiziari elencati nella Tabella A, bensì la ridefinizione del territorio delle sezioni distaccate dei tribunali citati, finalizzata alla correzione di meri errori materiali occorsi nella fase di stesura del citato decreto.

Si ritiene, peraltro, di richiamare l'attenzione dell'Ill.mo Sig. Ministro sull'errore materiale contenuto nella tabella B) allegata al D. Lgs. n. 51/98, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla G.U. del 20/3/98 - serie generale n. 66.

Mentre, infatti, la tabella A) individua per il Tribunale di Bari n. 7 sezioni staccate (Acquaviva, Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano, Rutigliano), la tabella B) ha ommesso l'indicazione della sede di Modugno, con numerazione peraltro manifestamente errata (1-2-3-4-5-7).

Tanto si segnala, allo scopo di eventuali interventi correttivi.

Risulta, perciò, ultroneo qualsiasi commento, dal momento che la lettura dell'articolato e della Relazione che lo accompagna è largamente esaustiva delle finalità prefissate e degli obiettivi raggiunti.

Il Consiglio delibera di dare Parere positivo alle modifiche apportate alla Tabella A del D.l. n. 51 del 1998».